

Causa C-454/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 luglio 2023

Giudice del rinvio:

Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Cipro)

Data della decisione di rinvio:

19 giugno 2023

Ricorrente:

K.A.M.

Resistente:

Repubblica di Cipro

Oggetto del procedimento principale

Ricorso con cui il ricorrente nel procedimento principale impugna la decisione dell'Anatheoritikis Archis Prosfygon (Autorità per il controllo dei rifugiati, Cipro), del 30 luglio 2019, recante rigetto del suo ricorso amministrativo avverso la decisione della Ypiresia Asylou (Servizio per l'asilo, Cipro), del 12 aprile 2019, recante revoca dello status di rifugiato, riconosciuto al ricorrente da parte di quest'ultima.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95, alla luce del diritto primario dell'Unione e del diritto internazionale - Articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), che prevedono che lo status di rifugiato possa essere revocato qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che egli costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato di protezione, alla luce delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e della Convenzione di Ginevra sullo status giuridico dei rifugiati, e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sul diritto di asilo, possano essere interpretate nel senso che consentono la revoca dello status di rifugiato in relazione a comportamenti passati o a presunti atti commessi dal rifugiato prima del suo ingresso nel paese di protezione, avvenuti al di fuori del paese di protezione e che non rientrano nella condotta che costituisce motivo di esclusione dallo status di rifugiato, alla luce delle disposizioni dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dell'articolo 12 della direttiva 2011/95 sull'esclusione, che definiscono tassativamente i motivi per i quali una persona può essere esclusa dallo status di rifugiato.

2) In caso di risposta in senso affermativo alla [prima questione]: se l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) così interpretato, sia compatibile con l'articolo 18 della Carta e con l'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, i quali prevedono, tra l'altro, la conformità del diritto derivato [dell'Unione] con la Convenzione di Ginevra, la cui clausola di esclusione, prevista dall'articolo 1F, è formulata in modo tassativo e va interpretata in modo restrittivo.

3) Quale sia l'interpretazione della nozione di «pericolo per la sicurezza dello Stato», nel contesto dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95/UE, alla luce dello standard straordinariamente elevato della stessa nozione, previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, e delle gravi conseguenze per il rifugiato il cui status è revocato, e in particolare se tale articolo possa includere una valutazione del pericolo in relazione a presunti atti o comportamenti precedenti all'ingresso nel paese di protezione. Se il concetto di «pericolo per la sicurezza dello Stato», nel contesto dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera [a], della direttiva 2011/95/UE, possa includere atti o comportamenti del rifugiato che non sono stati tenuti in tale Stato.

Disposizioni pertinenti di diritto internazionale

«»Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»): articolo 1, F

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte di giustizia

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.: articolo 78, paragrafo 1.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articolo 18.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pagina 60): considerando 49 e 50 e articolo 2, lettera o).

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pagina 9): articolo 12, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 4.

Sentenze del 9 novembre 2010, B e D (C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661); del 4 aprile 2017, Fahimian (C-544/15, EU:C:2017:255); del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403); del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791); del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione controllo straordinario e questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C- 487/19, EU:C:2021:798), e del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a. (C- 159/21, EU:C:2022:708).

Disposizioni pertinenti del diritto nazionale

Legge in materia di rifugiati, del 2000 (L. 6(I)/2000): articolo 6A, paragrafi 1, 1A e 2.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 In data 29 dicembre 2018, il ricorrente è entrato illegalmente nel territorio della Repubblica di Cipro, attraverso i territori occupati. Il 10 gennaio 2019 egli presentava domanda di concessione dello status di protezione internazionale. Il 18 gennaio e il 20 marzo 2019 venivano condotti colloqui con il ricorrente per esaminare la sua domanda, mentre egli si trovava in stato di fermo.
- 2 Il 28 gennaio 2019, l'Ufficio antiterrorismo (Cipro) inviava una lettera riservata al Servizio per l'asilo (Cipro), in cui denunciava la pericolosità del richiedente.
- 3 Il Servizio per l'asilo, al termine dell'esame della domanda del richiedente, decideva di concedere allo stesso la qualifica di rifugiato. Tuttavia, la sua

domanda veniva respinta dal Funzionario capo del Servizio per l'asilo, in base all'articolo 6A, paragrafo 1, lettera c), della legge in materia di rifugiati, secondo cui «lo status di rifugiato è revocato quando il Funzionario capo (...) ritiene che l'interessato costituisca, per ragionevoli motivi, un pericolo per la sicurezza della Repubblica».

- 4 In particolare, la decisione del Servizio per l'asilo illustrava dettagliatamente le argomentazioni addotte dal richiedente in tutte le fasi della sua domanda di asilo, che erano suddivise in tre fatti essenziali, ossia: (i) la cittadinanza marocchina del richiedente; (ii) il suo status religioso di ateo; e (iii) il presunto timore del richiedente di essere perseguitato se fosse rimpatriato in Marocco, a causa del suo status di ateo.
- 5 Dopo aver valutato la credibilità interiore del richiedente e aver effettuato un'indagine indipendente per raccogliere informazioni relative alla situazione in Marocco per quanto riguarda le vicende religiose e il trattamento degli atei e di altre minoranze nella società, il Servizio per l'asilo ha accolto le argomentazioni del richiedente riguardo a tutti i fatti.
- 6 Tuttavia, basandosi sull'articolo 6A, paragrafo 1, lettera c), della legge in materia di rifugiati e tenendo in considerazione le lettere del Dipartimento dell'Anagrafe della Popolazione e dell'Immigrazione, nonché quella del Dipartimento antiterrorismo, che fanno riferimento al richiedente come persona considerata pericolosa per la società cipriota e per la sicurezza della Repubblica, il Servizio per l'asilo ha deciso di revocare lo status di rifugiato al richiedente.
- 7 La lettera del Servizio per l'asilo relativa al rigetto della domanda del ricorrente è stata notificata a quest'ultimo il 16 aprile 2019.
- 8 Il richiedente presentava un ricorso amministrativo presso l'Anatheoritiki Archi Prosfygon (Autorità competente per il controllo dei rifugiati, Cipro), che emanava una decisione, il 30 luglio 2019, confermando la decisione del Servizio per l'asilo e concludendo che il richiedente aveva dimostrato di soddisfare le condizioni necessarie per il riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il ricorrente è considerato persona pericolosa per la società cipriota e per la sicurezza della Repubblica, detta Autorità ha ritenuto che egli non meritasse il riconoscimento dello status di rifugiato e, pertanto, il suo status di rifugiato dovrebbe essere revocato ai sensi degli articoli 6A, paragrafo 1, lettera c), e 6A, paragrafo 1, della legge in materia di rifugiati.
- 9 Il 14 ottobre 2019, il richiedente presentava un ricorso presso il Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, Cipro), chiedendo l'annullamento della suddetta decisione dell'Anatheoritiki Archi Prosfygon.
- 10 Il richiedente, che si trovava in stato di fermo, veniva rilasciato il 24 febbraio 2020, a seguito dell'accoglimento della sua domanda di habeas corpus privilegiato da parte dell'Anotato Dikastirio (Corte Suprema, Cipro).

- 11 Il 21 aprile 2021, l'avvocato del ricorrente inoltrava una domanda per l'emissione di un'ordinanza, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per sottoporre alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali indicate in allegato a tale domanda.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 12 La tesi principale del ricorrente è che si dovrebbe sottoporre alla Corte una questione per stabilire se le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95, che prevedono che lo status di rifugiato possa essere revocato qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che egli costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato di protezione, nel senso che consentono la revoca dello status di rifugiato in relazione a comportamenti passati o a presunti atti commessi dal rifugiato prima del suo ingresso nel paese di protezione, avvenuti al di fuori del Paese di protezione e che non rientrano nella condotta che costituisce motivo di esclusione dallo status di rifugiato, né possano essere inclusi nell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, come comportamento passato prima di entrare nel paese di protezione.
- 13 In caso di risposta in senso affermativo al quesito precedente, si chiede se tale interpretazione ampli l'elenco tassativo di casi per i quali è consentita l'esclusione dallo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra.
- 14 La Repubblica di Cipro, tramite il Servizio per l'asilo (in prosieguo: la «resistente»), suggerisce il rigetto della domanda. Essa obietta che nessuna delle condizioni previste dall'articolo 267 TFUE per il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia sarebbe soddisfatta e, in particolare, quella dell'assenza di un rimedio giurisdizionale di diritto interno.
- 15 Essa sostiene che l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95 sarebbe inequivocabile e che, in ogni caso, l'articolo 14, paragrafo 5, di detta direttiva si applicherebbe nel caso di specie. Inoltre, l'articolo 6A della legge in materia di rifugiati sarebbe armonizzato con la suddetta direttiva e consentirebbe la revoca dello status di rifugiato durante l'esame della domanda di protezione internazionale del richiedente. Infine, la resistente sostiene che il ricorrente non potrebbe chiedere l'esame da parte della Corte del diritto derivato secondo le disposizioni del diritto internazionale, ma solo secondo i Trattati e il diritto primario.
- 16 Inoltre, essa sostiene che la nozione di «pericolo per la sicurezza dello Stato» sarebbe stata interpretata dal diritto dell'Unione e che le questioni di sicurezza nazionale sarebbero di competenza esclusiva degli Stati membri.
- 17 Essa afferma inoltre che il ricorrente, mediante la sua domanda, intenderebbe far esaminare questioni relative alla compatibilità tra il diritto nazionale e quello dell'UE, il che non rientrerebbe nella competenza della Corte.

- 18 Si sostiene altresì che l'esame della compatibilità del diritto dell'Unione con la Convenzione di Ginevra, oggetto della seconda questione pregiudiziale, esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'articolo 78 TFUE, e che la terza questione pregiudiziale non sarebbe rilevante ai fini delle problematiche in esame.
- 19 La resistente sottolinea inoltre che, posto che esisterebbe una giurisprudenza relativa all'interpretazione della disposizione comunitaria, il giudice del rinvio non avrebbe l'obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché ciò ritarderebbe la trattazione della causa e la corretta amministrazione della giustizia.
- 20 Il ricorrente sottolinea che, sebbene rientri nella discrezionalità del giudice del rinvio, la formulazione di questioni pregiudiziali sarebbe necessaria per consentirgli di pronunciarsi, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 alla luce delle disposizioni del TFUE e della Convenzione di Ginevra, dal momento che quest'ultima costituisce il fondamento dell'intera politica comune europea in materia di asilo.
- 21 Il ricorrente sostiene inoltre che la condizione di «non assoggettabilità a rimedi giurisdizionali di diritto interno» si riferirebbe ai casi di rinvio pregiudiziale obbligatorio da parte di un tribunale la cui decisione non è soggetta a impugnazione, e non a rinvii potenziali come il presente. Egli precisa altresì che «spetta alla Corte fornire al giudice nazionale che ha sollevato la questione pregiudiziale gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione che ritiene necessari per la risoluzione della controversia nel procedimento principale, tenendo conto delle informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio relative al diritto nazionale applicabile alla controversia in questione e ai fatti della causa che la caratterizzano» [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione controllo straordinario e questioni pubbliche della Corte suprema - Nomina), C- 487/19, EU:C:2021:798, punto 78].
- 22 Il ricorrente sostiene, inoltre, in relazione all'argomento della resistente, secondo cui la seconda questione pregiudiziale mirerebbe a verificare la compatibilità del diritto dell'Unione europea con la Convenzione di Ginevra, che lo stesso articolo 78, paragrafo 1, TFUE stabilirebbe che la politica comune in materia di asilo deve essere compatibile con la Convenzione di Ginevra. Egli cita, inoltre, la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia [sentenza del 14 maggio 2019, M e X (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403)], in cui la Corte di giustizia si è pronunciata in parte sulla compatibilità della direttiva 2011/95/UE con la Convenzione di Ginevra. Va inoltre sottolineato che tali questioni pregiudiziali sarebbero volte a interpretare il diritto dell'Unione europea e non il diritto interno o la compatibilità del diritto interno con il diritto dell'UE.
- 23 Per quanto riguarda la nozione di «pericolo per la sicurezza dello Stato», il ricorrente sostiene che la Corte di giustizia avrebbe effettivamente interpretato tale nozione in diverse occasioni, ma sempre alla luce delle circostanze e dei fatti di

ciascun caso specifico e che, pertanto, sussisterebbe ancora una lacuna interpretativa relativa all'ambito d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95. Inoltre, egli sottolinea la contraddizione nelle affermazioni della resistente, secondo cui, da un lato, la nozione in questione rientrerebbe nella competenza esclusiva degli Stati membri e, dall'altro, sarebbe già stata interpretata dal diritto dell'Unione.

- 24 In risposta a tutto ciò, la resistente sostiene che l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra non sarebbe applicabile nel caso di specie, poiché non risulterebbe sussistere un provvedimento di espulsione nei confronti del ricorrente e quest'ultimo conserverebbe il diritto di soggiorno in attesa dell'esito del suo ricorso e, di conseguenza, sarebbe irrilevante valutare la compatibilità di tale articolo con l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95.
- 25 La resistente sostiene inoltre che esisterebbe una giurisprudenza della Corte di giustizia, che avrebbe stabilito la compatibilità del diritto alla revoca dello status di protezione internazionale e se ciò costituisca violazione della Convenzione di Ginevra, citando al contempo la giurisprudenza della Corte di giustizia a sostegno e a giustificazione della propria posizione. La resistente si basa, da un lato, per quanto riguarda la nozione di « pericolo per la sicurezza dello Stato », sulla sentenza del 4 aprile 2017 (Fahimian, C-544/15, EU:C:2017:255), e sulle conclusioni dell'avvocato generale M. Szpunar nella causa Fahimian (C-544/15, EU:C:2016:908, paragrafi da 47 a 79), e, dall'altro, sulla sentenza del 14 maggio 2019, M.e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punti da 105 a 112), a sostegno della sua posizione secondo cui l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra non sarebbe in conflitto con il diritto derivato e, per estensione, con il diritto primario. La resistente ha inoltre fatto riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale M. Wathelet nelle cause riunite M e a. (C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2018:486, paragrafi da 95 a 103), relative alla questione della compatibilità dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95 con l'articolo 18 della Carta e con l'articolo 78, paragrafo 1, TFUE.

Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale

- 26 Secondo il giudice del rinvio, le parti concordano sul punto che i fatti che hanno portato alla decisione di revocare lo status di rifugiato del richiedente si riferiscono a prove di comportamenti e/o atti passati del richiedente, anteriori al suo ingresso nella repubblica.
- 27 Il giudice del rinvio tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, a cui il ricorrente ha fatto riferimento, che, ad avviso di detto giudice, dimostra che questioni simili sono state sollevate in altri casi, ma che le questioni specifiche poste nel procedimento principale non hanno trovato risposta.
- 28 In particolare, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C-391/16,

C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403). I giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte di giustizia se le disposizioni della direttiva 2011/95, che consentono agli Stati membri di revocare o rifiutare di concedere lo status di rifugiato, costituiscano una clausola di cessazione o esclusione non contenuta nella Convenzione di Ginevra. Alla Corte è stato chiesto se le disposizioni contestate della direttiva 2011/95 siano valide alla luce delle norme della Carta e del TFUE, in base alle quali la politica di asilo dell'Unione deve rispettare la Convenzione di Ginevra.

- 29 La Corte ha statuito che sono valide le disposizioni della direttiva 2011/95 relative alla revoca e al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi connessi alla tutela della sicurezza o della comunità dello Stato membro ospitante. Essa ha sottolineato che la revoca e il rifiuto di concedere lo status di rifugiato non hanno l'effetto di privare una persona, che ha un fondato timore di essere perseguitata nel suo paese d'origine, né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra attribuisce a tale status, suggerendo così che la nozione di «status di rifugiato», ai sensi della Convenzione di Ginevra, debba essere distinta dalla nozione di «status di rifugiato», quale definita nella direttiva 2011/95.
- 30 Con tale sentenza, la Corte ha affermato, innanzitutto, che la direttiva 2011/95, pur istituendo un sistema europeo di protezione dei rifugiati, si basa comunque sulla Convenzione di Ginevra ed è volta a garantire il pieno rispetto di tale Convenzione. In tale contesto la Corte ha precisato che, se un cittadino extracomunitario o un apolide ha un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, deve essere qualificato come rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95 e della Convenzione di Ginevra, a prescindere dal fatto che gli sia stato formalmente riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95. A tale proposito, la Corte ha rilevato, da un lato, che la direttiva 2011/95 definisce lo «status di rifugiato» come il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro e, dall'altro, che tale atto è puramente dichiarativo e non costituisce un elemento costitutivo dello status di rifugiato.
- 31 La Corte ha poi evidenziato che i motivi di revoca e di rifiuto dello status di rifugiato previsti dalla direttiva sono analoghi ai motivi che, secondo la Convenzione di Ginevra, giustificano il respingimento di un rifugiato. La Corte ha sottolineato che, mentre nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni per invocare i suddetti motivi, l'applicazione della Convenzione di Ginevra può privare un rifugiato della protezione offerta dal principio di non respingimento verso un paese in cui la sua vita o la sua libertà possono essere minacciate, la direttiva deve essere interpretata e applicata in modo conforme ai diritti sanciti dalla Carta, che escludono qualsiasi possibilità di respingimento verso tale paese. In tali circostanze, la Corte ha dichiarato che, nei limiti in cui la direttiva 2011/95, al fine di salvaguardare la tutela della sicurezza e della società dello Stato membro ospitante, concede a quest'ultimo la facoltà di revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre la Convenzione di Ginevra consente, proprio per le stesse ragioni, il rimpatrio di un rifugiato in uno Stato in cui la sua vita o la sua libertà possono essere minacciate, il diritto dell'Unione

accorda ai rifugiati in questione una protezione internazionale più ampia di quella garantita dalla Convenzione di Ginevra.

- 32 La Corte ha inoltre affermato che la revoca o il rifiuto di concedere lo status di rifugiato non ha l'effetto di privare o far perdere lo status di rifugiato a una persona che abbia il fondato timore di essere perseguitata nel suo paese d'origine. Infatti, sebbene tale persona non acquisisca o cessi di avere accesso a tutti i diritti e benefici che la direttiva conferisce ai beneficiari dello status di rifugiato, essa comunque acquisisce o mantiene l'accesso a taluni diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra. La Corte ha quindi concluso che le disposizioni della direttiva in questione sono compatibili con la Convenzione di Ginevra e con le norme della Carta e del TFUE che impongono il rispetto di tale Convenzione.
- 33 Il giudice del rinvio fa riferimento in particolare ai paragrafi 79, 80, 81 e 93 di tale sentenza.
- 34 Nella sentenza del 9 novembre 2010, B e D. (C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661), la Corte ha giudicato che le cause di esclusione nel caso allora in esame (articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c)) andavano interpretate come conseguenza di atti commessi in passato, osservando che qualsiasi pericolo che un rifugiato possa attualmente rappresentare per lo Stato membro interessato può essere preso in considerazione, non ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, ma solo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, o dell'articolo 21, paragrafo 2.
- 35 Il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, ai punti da 100 a 105 di tale sentenza.
- 36 Alla luce di tutto ciò, il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre le questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.